

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO, IL COMUNE DI MONTEGALLO E IL COMUNE DI ROTELLA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 2 del D.Lgs. n.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbono ispirarsi, nella loro organizzazione, tra l'altro, a criteri di funzionalità rispetto ai compiti ed programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

TENUTO PRESENTE

- che alle amministrazioni provinciali e comunali deve essere riconosciuta, nel rispetto dei principi sopra ricordati, la possibilità di reperire, attraverso valutazioni discrezionali, modelli ed assetti organizzativi, strutturali e gestionali che siano sempre più idonei al raggiungimento dei fini istituzionali;
- che tale aspetto del principio dell'autonomia degli EE.LL. trova piena attuazione nella previsione:
 - a) dell'art.30 del D.Lgs. n.267/00 che consente, all'interno delle varie forme associative, la stipula di convenzioni, tra Comuni, per svolgere in modo coordinato, funzioni e servizi determinati;
 - b) dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dall'art. 4, comma 4 bis del D.L. n. 78 del 19/06/2015 convertito con modificazioni in legge n.125 del 06/08/2015, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni per la gestione in forma associata del servizio di segreteria tra comuni e province e tra province;
 - c) nonché dell'art.10 del D.P.R. n.465/97 che, in materia di gestione dei Segretari comunali, ne ribadisce il principio, precisandone le modalità di "stipulare, tra loro, convenzioni per l'Ufficio segreteria";

DATO ATTO che è vigente una convenzione per il servizio unico per la gestione della Segreteria Comunale tra la Provincia di Ascoli Piceno ed il Comune di Montegallo;

ATTESO che il Comune di Rotella ha chiesto alla Provincia di Ascoli Piceno, ente capofila, di aderire alla convenzione di segreteria, con avendo la possibilità di nominare da solo un Segretario comunale e vista la precedente collaborazione con il Segretario titolare della convenzione;

CONSIDERATO che la Provincia di Ascoli Piceno, quale Ente di Area Vasta che ha tra le sue funzioni principali quella di assistenza ai comuni, in ossequio ad un principio solidaristico, ritiene opportuno aderire alla richiesta del Comune di Rotella, rivedendo la Convenzione di segreteria con l'inserimento dello stesso Comune;

RAVVISATA la necessità di procedere alla stipulazione di una nuova convenzione per la gestione del servizio di segreteria;

DATO ATTO

- che in sede di conversione del D.L. 31.05.2010 n. 78, con legge n. 122/2010 è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;
- che la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di Regione, che si avvalgono dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia;

VISTA la convenzione regolante i rapporti tra gli Enti contraenti, la cui disciplina è contenuta nello schema che costituisce allegato integrante del presente atto;

RITENUTO che la convenzione stessa, per come è strutturata, consente al Segretario provinciale/comunale il proficuo ed effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto delle esigenze degli Enti e dei principi generali che presidono il buono e corretto andamento della Pubblica Amministrazione e dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla convenzione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito e per effetto dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione palese espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, da stipulare con la Provincia di Ascoli Piceno ed il Comune di Rotella, per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale;
3. di dare atto che Capofila della convenzione è la Provincia di Ascoli Piceno e che alla sottoscrizione della stessa provvederà il Presidente pro- tempore;
4. di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Interno, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - per i provvedimenti di competenza;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito,

Con votazione espressa in forma palese, che da il seguente risultato:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo e finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed attesta l'esistenza della relativa copertura finanziaria.
Rag. Romea Petrocchi

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO, IL COMUNE DI MONTEGALLO ED IL COMUNE DI ROTELLA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno 2019 il giorno del mese di tra la Provincia di Ascoli Piceno di classe IA, legalmente rappresentata dal Presidente Sergio Fabiani C.F.:FBNSRGS52L05F516C, il Comune di Montegallo, di classe IV rappresentato dal Vice Sindaco Pignoloni Tiziano C.F. PGNTZN72A08A462N e il Comune di Rotella, di classe IV rappresentato dal Sindaco Giovanni Borraccini C.F. si conviene e si stipula quanto segue :

P R E M E S S O

* l'art. 98, comma 3, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dall'art. 4, comma 4 bis del D.L. n. 78 del 19/06/2015 convertito con modificazioni in legge n.125 del 06/08/2015 , prevede la possibilità di stipulare convenzioni per la gestione in forma associata del servizio di segreteria tra comuni e province e tra province;

* l'Amministrazione Provincia di Ascoli Piceno con deliberazione consiliare n..... del 2019, esecutiva, l'Amministrazione Comunale di Montegallo con deliberazione consiliare n. ... del/2019, esecutiva, e l'Amministrazione Comunale di Rotella, con deliberazione consiliare n. ... del/2019, esecutiva, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

1. La Provincia di Ascoli Piceno (classe I A), il Comune di Montegallo (classe IV) della Provincia di Ascoli Piceno ed il Comune di Rotella (classe IV) della Provincia di Ascoli Piceno stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale, per avvalersi dell'opera di un unico segretario comunale, in virtù di quanto previsto dall'art. 30 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 e dall'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465, e per conseguire un significativo risparmio nella relativa spesa.

ART. 2 - CAPO CONVENZIONE

1. La Provincia di Ascoli Piceno assume la veste di capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. La nomina e la revoca del Segretario Comunale competono al Presidente della Provincia capo della convenzione.
2. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999, n. 164/2000, n. 17/2003 e n. 278/2003 della suddetta Agenzia.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

1. Con la presente convenzione i due Enti, Provincia e Comune prevedono che un unico Segretario Generale presti la sua opera nei due Enti.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

1. Le prestazioni lavorative del Segretario Generale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Ente per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli stessi e della complessità delle problematiche degli stessi.
2. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra il Presidente della Provincia ed il Sindaco del Comune, sentito il Segretario Generale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.
3. Il Segretario espletterà comunque il servizio a seconda delle esigenze del proprio ufficio che si presenteranno di volta in volta negli Enti convenzionati.

ART. 6 – VICESEGRETARIO

1. Vice Segretario individuato in ciascun Ente convenzionato, nel rispetto della normativa vigente in materia. Resta fermo che in virtù delle disposizioni vigenti l'incarico di supplenza del vice segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni;

ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. L'Ente capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Generale, compresi gli oneri riflessi, ed al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico dell'altro Comune della convenzione.
2. Qualora il Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D. L.vo n. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del comune interessato.
3. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16.05.2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione: Provincia di Ascoli Piceno 67%; Comune di Montegallo 17 %, comune di Rotella 16%;
4. Il trattamento economico del Segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
5. Al Segretario comunale è altresì attribuito un compenso annuale, denominato "retribuzione di risultato", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Il compenso è liquidato separatamente dalle amministrazioni convenzionate, in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell'anno di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa (art. 42 CCNL 16 maggio 2006).
6. Le somme se spettanti al Segretario Comunale a titolo di diritti di rogito, saranno esclusivamente a carico dell'ente nell'interesse del quale le prestazioni sono rese, il quale provvederà direttamente alla liquidazione nel rispetto dei limiti di legge.
7. Le spese di viaggio documentate per gli spostamenti tra Enti saranno liquidate dalla Provincia di Ascoli Piceno e graveranno su ciascun Ente partecipante alla convenzione secondo le percentuali di cui al comma 3 del presente articolo.
8. In caso di servizio prestato presso due Enti diversi nella stessa giornata, il buono pasto è a carico dell'Ente dove il segretario ha prestato servizio la mattina.

ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione tra gli Enti sono costituite da incontri periodici tra gli organi di governo rappresentativi che opereranno, in accordo con il Segretario generale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.
2. Per qualsiasi evenienza che riguardi il servizio di segreteria convenzionato provvederanno d'intesa i due organi di governo rappresentativi .
3. Qualsiasi modifica a quanto stabilito con la presente convenzione dovrà essere approvata dai due Consigli Provinciale e Comunale.

ART. 9 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

1. La presente convenzione è valida a partire dal ° settembre 2019 e fino al 30/06/2021, mese di scadenza del mandato alla carica del Sindaco del Comune di MONTEGALLO;
2. Essa potrà essere sciolta in qualsiasi momento per una delle seguenti cause:
 - scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle due Amministrazioni contraenti;
 - recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni;

ART. 10 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è classificata nella IA classe ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del segretario comunale.

ART. 11 – REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi delle vigenti norme di legge.

ART. 12 - NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei due Enti in quanto applicabili.
2. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni consiliari dei due rispettivi Enti, e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata al Ministero dell'Interno, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Prefettura di Ancona, per i conseguenti provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno SERGIO FABIANI

Il Vice Sindaco del Comune di Montegallo TIZIANO PIGNOLONI

Il Sindaco del Comune di Rotella GIOVANNI BORRACCINI